

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2994}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, ZAMPIERI, TISCAR, ALESSI, MASTRANZO, ZANFER-
RARI AMBROSO, TASSONE, SARTORIS, ARMELLIN, BRUNI, MAZ-
ZOLA, MENGOLI, FRASSON, SANESE, CARLI, BERNI, DELFINO,
ZAMBON, FRANCESCO FERRARI, GIOVANARDI**

Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 380, recante « Inter-
venti per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto »

Presentata il 29 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 novembre 1990, n. 380, « Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto » ha dettato norme per la realizzazione di tale sistema di trasporti.

In particolare, all'articolo 1, la realizzazione di tale sistema è stata dichiarata « di preminente interesse nazionale ».

Al comma 2 di tale articolo si stabilisce poi che alla costruzione e gestione del sistema provvede il Ministero dei trasporti.

All'articolo 2 della stessa legge si dettano le norme per la definizione del tracciato della rete che costituisce il sistema e per la formulazione del piano pluriennale di attuazione, da effettuarsi d'intesa con le

regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Tali norme non corrispondono appieno all'interesse su tale materia delle regioni che, fra l'altro, si sono costituite in un'Intesa interregionale per la navigazione interna.

Necessita quindi addivenire ad alcune modifiche della legge in parola che tengano conto della competenza esclusiva delle regioni in materia di navigazione interna (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8) pur condizionata nelle realizzazioni infrastrutturali dai finanziamenti statali.

Pertanto la presente proposta di legge all'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 380 del 1990, prevedendo che il Ministero dei trasporti provvede alla costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede la necessità dell'assenso dell'Intesa

interregionale per la navigazione interna in merito al tracciato e al piano pluriennale del sistema idroviario medesimo. In particolare, viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 2 della citata legge n. 380 del 1990 con il quale si stabilisce che tale tracciato e il piano pluriennale vengano aggiornati periodicamente, con la procedura prevista dai commi precedenti, tenuto conto anche degli indirizzi del piano generale dei trasporti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto è dichiarata di preminente interesse nazionale.

2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano-veneto provvede il Ministero dei trasporti d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto ».

ART. 2.

1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 2 della legge 29 novembre 1990, n. 380, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti deve ottenere l'assenso dell'Intesa interregionale per la navigazione interna in merito al tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario medesimo, nonché al relativo piano pluriennale di attuazione.

2. All'articolo 2 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il tracciato e il piano pluriennale di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente tenuto conto anche degli indirizzi del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni è adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 ».